

5

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE

Nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Clelia Galantino	Presidente
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Paolo Masetti	Giudice rel.

C.P. 18/2015
Cron. 1029/15

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 18/2015 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 15.6.2015 da Salcot s.r.l. in liquidazione (C.F. 01648250510, numero REA: AR - 128550), con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Torino n. 12, in persona del liquidatore Bertini Luisa, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Guido Monaco n. 48, presso lo studio dell'Avv. Silvia Becucci, che la rappresenta e difende, insieme agli Avv.ti Antonio Pezzano ed Erika Volpini del Foro di Firenze, giusta procura in calce al ricorso; esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di uno stato di crisi, con richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo, nella misura di 120 giorni;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la decisione e/o delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci; - l'elenco nominativo dei creditori;

osservato che le motivazioni a base della richiesta di concessione del termine massimo di 120 giorni appaiono generiche ed inidonee a giustificare l'accoglimento (in parte facendosi mero riferimento all'assenza di istanze di fallimento, in parte anticipandosi attività redazionali - v. pag. 8 e 9 - in realtà non necessarie, in parte ancora sostenendosi semplicemente l'assenza di potenziali danni per i creditori);

ritenuto pertanto che debba essere concesso il termine minimo di 60 giorni, pur dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale;

ritenuto che l'istanza di fissazione di un limite di valore per il compimento di atti e pagamenti senza autorizzazione non possa allo stato essere accolta, essendo possibile provvedere in tale senso solo con il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.f. o con successivo decreto (cfr. art. 167 l.f.);

ritenuta infine la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f.;

PQM

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede alla ricorrente termine fino al 5.10.2015 per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

delega alla procedura il giudice dott. Paolo Masetti demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio;



nomina commissario giudiziale il Dott. Massimo Calvaruso, con studio in Arezzo, via Madonna del Prato 116;

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 20.000,00 quale anticipo per il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;

---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) salvo quanto previsto dall'art. 182-quinquies, comma 4, l.f., non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla parte istante, al Commissario Giudiziale ed al P.M.

Arezzo, 03/07/15

2

Il Funzionario Giudiziaro
Claudio Polverini

Il Presidente



Depositato in cancelleria il **6 LUG. 2015**

Il Funzionario Cancellario
Claudio Polverini

